



REGOLAMENTO ELETTORALE dell'Associazione Gestione Opere Assistenziali Lavoratori (AGOAL)

Art. 1

Sono indette le elezioni dei rappresentanti degli Associati nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Revisori dell'Associazione GOAL (d'ora innanzi AGOAL), per la nomina ed elezione di:

N. 9 Consiglieri Effettivi + N. 2 Supplenti

N. 3 Revisori Effettivi + N. 2 Supplenti

Art. 2

Hanno diritto di voto e di essere eletti alle cariche di Consigliere tutti gli Associati, in possesso dei requisiti che danno diritto alla qualifica di associato come previsto dal vigente Statuto, regolarmente iscritti all'Associazione alla data del 31 dicembre antecedente l'anno di svolgimento delle elezioni.

Sono eleggibili Revisori dei conti tutti gli Associati regolarmente iscritti all'Associazione alla data del 31 dicembre antecedente l'anno di svolgimento delle elezioni aventi i requisiti di legge previsti.

Art. 3

Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori della AGOAL, devono avvenire in concomitanza dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al 3° esercizio del mandato, come previsto dal successivo art.8.

Le elezioni del Consiglio di Direttivo e del Collegio dei Revisori di AGOAL si svolgono mediante votazione per scrutinio segreto per mezzo di liste concorrenti bloccate in rappresentanza degli associati statutariamente previsti.

Art. 4

Le liste dovranno contenere ciascuna un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere più due nominativi in qualità di supplenti per il Consiglio Direttivo e due nominativi per i Revisori dei conti.

Tali liste dovranno essere presentate da almeno 100 soci e pervenire in busta chiusa all'Ufficio Elettorale, accompagnate dalle lettere di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato.

Ogni elettore non può sottoscrivere più di una lista.

Art. 5

Gli aventi diritto votano in forma cartacea a mezzo di scheda, vidimata da almeno due componenti l'Ufficio Elettorale, comprendente le liste presentate.

La scheda di voto inviata per posta a cura dell'Ufficio Elettorale alla residenza di ciascun Associato dovrà essere trasmessa a cura dello stesso a mezzo lettera indirizzata con posta prioritaria all'Ufficio Elettorale, o consegnata direttamente presso la sede dell'Ufficio Elettorale in via Torino 51 Milano entro il trentesimo giorno successivo alla data di avvio delle elezioni.



Art. 6

Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista fra quelle presentate. Non sono previsti voti di preferenza nell'ambito delle liste presentate.

Non è ammesso in alcun modo il voto per delega.

Il voto non è attribuibile se trasmesso con busta differente da quella fornita dall'Ufficio Elettorale.

Art. 7

Per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori risultano eletti i componenti della lista che ha raggiunto il maggior numero di voti.

Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi motivo al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori uno o più membri, per la relativa integrazione, considerata la mancanza di voti di preferenza sulla lista eletta e quindi in deroga all'Art. 4 dello Statuto, subentrerà fra i supplenti della lista che ha raggiunto il maggior numero di voti colui che avrà maggiori anni di iscrizione all'Associazione.

In caso di parità di anni di iscrizione, subentrerà il supplente più anziano.

Art. 8

Gli eletti rimangono in carica 3 esercizi dalla data di comunicazione dei risultati delle votazioni da parte dell'Ufficio Elettorale ed in ogni caso fino alla data dell'assemblea che provvederà ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Art. 9

I candidati, che devono aver espressamente accettato la candidatura, non possono figurare in più di una lista.

La candidatura in più liste determina la decadenza del candidato da tutte le liste.

Art.10

Presiede alle operazioni elettorali un "Ufficio Elettorale" nominato dal Consiglio Direttivo di Agoal formato da 8 componenti.

Non possono far parte dell'Ufficio Elettorale i candidati presenti nelle liste.

Art. 11

L'Ufficio Elettorale elegge un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario scegliendoli fra i suoi componenti.

Art.12

I componenti dell'Ufficio Elettorale saranno nominati a cura dell'Consiglio Direttivo di A.G.O.A.L., in un numero non superiore a 8 almeno 90 giorni prima della scadenza del triennio di durata degli organi di cui devono essere eletti i nuovi componenti.

La presentazione delle liste deve avvenire non oltre i 60 giorni antecedenti la scadenza degli organi da rieleggere.

Qualora prima della scadenza triennale fosse necessario provvedere al rinnovo di un Organismo, l'Ufficio Elettorale in carica provvederà ad effettuare nuove elezioni dell'Organismo in questione, che manterrà comunque la scadenza triennale originale.



Art.13

L'Ufficio Elettorale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti. Provvede in particolare:

- a determinare il periodo entro il quale avranno luogo le operazioni di voto
- ad elaborare e predisporre le opportune procedure per un corretto e sollecito svolgimento delle operazioni di voto
- a pubblicizzare almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni le liste dei candidati
- a comunicare i risultati delle votazioni ai membri eletti e al Consiglio Direttivo di Agoal
- alla redazione di apposito verbale di ciascuna riunione e decisione a cura del Segretario dell'Ufficio Elettorale, sottoscritto dal Presidente.

Art.14

Lo spoglio e lo scrutinio hanno luogo presso l'Ufficio Elettorale che rimane competente a pronunciarsi su qualunque questione relativa alle operazioni di voto. Tutti i documenti e gli atti relativi alle avvenute elezioni devono essere depositati in plico chiuso e sigillato e conservati per tutto il periodo di valenza degli organi presso l'AGOAL.

Art.15

I reclami concernenti lo svolgimento delle operazioni di voto devono essere presentati, a mezzo lettera raccomandata, fax o telegramma entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura delle operazioni stesse all'Ufficio Elettorale che decide in ordine a tutti i reclami presentati prima di dare corso alle operazioni di scrutinio.

I ricorsi avverso i risultati delle Elezioni devono essere proposti entro 10 giorni lavorativi dalla proclamazione dei risultati stessi all'Ufficio Elettorale che è competente a decidere sul merito.

Art. 16

L'Ufficio Elettorale resta in carica sino all'insediamento del nuovo Ufficio Elettorale che allo scadere del triennio presiederà alle operazioni elettorali di rinnovo degli organismi interessati.

Art. 17

Per l'elezione del Collegio dei Revisori, si adotta lo stesso sistema elettorale previsto per l'elezione del Consiglio Direttivo.